

**Circolare n°:** 07/2017

**Oggetto:** *Modelli Intra 2, operazioni con San Marino e dichiarazioni d'intento: le novità per il 2017*

**Sommario:** Il decreto fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha apportato alcune semplificazioni fiscali in materia di adempimenti obbligatori.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

A decorrere dall' 01/01/2017 sono stati soppressi i seguenti adempimenti:

1. La comunicazione polivalente all'Agenzia delle Entrate degli acquisti (senza IVA) da operatori sanmarinesi;
2. La presentazione del modello Intrastat, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in uno Stato UE (Modello Intra 2).

Viene inoltre modificato, con provvedimento dell'Agenzia n. 213221 del 2.12.2016, il modello da utilizzare per le dichiarazioni d'intento a partire dal 1° marzo 2017 relative a operazioni di acquisto senza applicazione dell'IVA ex art. 8, comma 1, lett. C del DPR 633/72.

***Con la presente circolare vengono sintetizzate le principali soppressioni introdotte dal decreto fiscale e dai provvedimenti successivi.***

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.2 ————— OPERAZIONI CON SAN MARINO

P.3 ————— MODELLI INTRASTAT

P.4 ————— DICHIARAZIONI D'INTENTO

## OPERAZIONI CON SAN MARINO:

---

Dal 1° gennaio 2017 viene meno l'obbligo di presentazione all'Agenzia dell'Entrate della comunicazione relativa agli **acquisti senza addebito dell'IVA** effettuati presso operatori sanmarinesi.

N.B: la soppressione in esame si applica alle operazioni di acquisto annotate a partire dal 1° gennaio 2017.

Si ricorda all'uopo che fino all'entrata in vigore della presente disposizione, l'acquirente era tenuto ad assolvere l'obbligo di invio della comunicazione utilizzando il quadro SE del modello polivalente. Per effetto di tale abrogazione, l'ultima comunicazione obbligatoria è stata quella relativa agli acquisti da operatori RSM annotati a dicembre 2016, assolta entro lo scorso 31 gennaio 2017.

Diversamente per **gli acquisti con addebito dell'IVA** in fattura<sup>1</sup>, l'imposta a credito può essere detratta secondo le disposizioni, e alle condizioni, previste dagli artt. 19 e 19-bis 1 del Testo IVA. Per tali acquisti non è richiesta alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate<sup>2</sup>.

## MODELLI INTRASTAT:

---

E' stato abrogato, **a partire dal 1° gennaio 2017**, l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, limitatamente agli acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE.

N.B: l'abrogazione opera con decorrenza 1.1.2017 e riguarda esclusivamente le operazioni registrate da tale data.

Analogamente a quanto rilevato per le operazioni San Marino, l'ultima comunicazione obbligatoria è risultata quella relativa agli acquisti riferiti al mese di dicembre, o del quarto trimestre 2016, effettuata entro lo scorso 25 gennaio 2017.

---

<sup>1</sup> La fattura, perforata e timbrata con l'impronta a secco da parte dell'Ufficio tributario di San Marino, deve essere annotata dal cessionario italiano nel registro degli acquisti.

<sup>2</sup> Si segnala inoltre che per gli acquisti da operatori sanmarinesi non è necessario compilare il Modello Intra-2, in quanto allo stesso provvede direttamente l'Ufficio tributario di San Marino.

Si rammenta che l'omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione è punita con la sanzione da 516 euro a 1032 euro per ciascuno di essi, ridotta della metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici preposti al controllo e alla ricezione.

## DICHIARAZIONI D'INTENTO:

---

Il provvedimento n. 213221 dell'Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 ha introdotto una nuova versione della dichiarazione d'intento<sup>3</sup> degli "esportatori abituali"<sup>4</sup>.

Tale dichiarazione consente ai predetti soggetti di acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni, senza applicazione dell'Iva, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l'estero registrate nel periodo di riferimento (plafond<sup>5</sup>).

Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a **partire dal 1° marzo 2017**, mentre per le operazioni sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.

La principale novità è rappresentata dall'esclusione della possibilità, attribuita all'operatore, di presentare la dichiarazione per un periodo di tempo prefissato senza indicazione del plafond che intende utilizzare (campi 3 e 4 del vecchio modello).

Pertanto, in relazione alle nuove regole, l'esportatore abituale dovrà dichiarare, oltre all'anno di riferimento ed alla tipologia di prodotto/servizio:

- nel caso di una sola operazione, il relativo importo;
- nel caso di più operazioni, l'ammontare fino a concorrenza del quale intende effettuare acquisti senza IVA.

---

<sup>3</sup> La dichiarazione di intento è il documento con il quale l'esportatore, attesta la sussistenza dei requisiti per essere definito abituale, e manifesta al proprio fornitore la volontà di acquistare beni e servizi senza il pagamento dell'IVA.

<sup>4</sup> Per esportatori abituali si intendono i soggetti che nell'anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo.

<sup>5</sup> Il meccanismo del plafond consente all'esportatore abituale, che si trova a credito d'imposta, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'Iva, fino al raggiungimento del plafond disponibile dato dall'ammontare complessivo delle esportazioni, delle operazioni intracomunitarie e di quelle assimilate alle precedenti, registrate nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti.

Nell'ipotesi di utilizzo del "vecchio" modello, sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia, vengono individuate le seguenti casistiche:

1. le dichiarazioni d'intento inviate fino al 28/2/2017 con il modello "vecchio", ma con l'indicazione di una delle due scelte (campo 1 o 2)<sup>6</sup> previste anche nel nuovo modello, mantengono validità anche dopo il 1° marzo 2017. In tal caso non sarà necessario presentare un nuovo modello anche se al 1° marzo 2017 il plafond assegnato non sia stato ancora consumato dai fornitori dell'esportatore abituale;
2. le dichiarazioni d'intento inviate con il "vecchio" modello, indicando la scelta di un periodo temporale (dal/al) (campi 3 e 4), non più previsto nel nuovo modello, mantengono efficacia fino al termine massimo del 28/2/2017. Per gli acquisti successivi a partire dal 1° marzo, dovrà essere presentata una nuova dichiarazione secondo le indicazioni del nuovo modello.

Qualora l'esportatore abituale intenda acquistare senza IVA per un importo superiore all'ammontare indicato in dichiarazione, è tenuto a presentare un nuovo modello ad integrazione che indichi **l'ulteriore ammontare** per il quale intende effettuare acquisti senza IVA.

Si vuole porre attenzione al monitoraggio dell'utilizzo del plafond, che dovrà avvenire non solo da parte dell'esportatore abituale, ma anche dal soggetto che riceve la dichiarazione d'intento. Il fornitore infatti avrà l'onere di verificare l'importo complessivamente fatturato senza IVA, affinché non ecceda quanto richiesto nel modello presentato.

La presentazione del modello può essere effettuata direttamente da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o per il tramite dei soggetti incaricati, utilizzando il software "Dichiarazione d'intento" accessibile dal sito internet dell'Agenzia.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**

---

<sup>6</sup> I campi 1 e 2 si riferiscono rispettivamente all'indicazione dell'importo "fino a" nel caso di una sola operazione, e all'importo "fino a concorrenza di" nel caso di più operazioni.